

Avv. Matteo Vocino

Viale Vittorio Veneto n.39, 71015 San Nicandro G.co (FG)
Tel/Fax 0882491103 – cell. 3201595870
pec: vocino.matteo@avvocatilucera.legalmail.it

**TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZ. LAVORO E PREVIDENZA**

**Ricorso ex art.700 c.p.c.
ANTE CAUSAM**

Ill.mo Sig. Giudice

Antonio Zaminga, nato il [REDACTED], a San Nicandro G.co (FG) ed ivi residente alla [REDACTED], n. [REDACTED] (Cod.Fisc. [REDACTED]), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Vocino Matteo (Cod.Fisc.VCNMTT77L29I158E) sito in San Nicandro G.co (FG), al Viale Vittorio Veneto, n. 39, dal quale è rappresentato e difeso giusto mandato in calce al presente atto; Per le comunicazioni di cancelleria si desidera riceverle presso: Tel.-Fax 0882491103, Cell. 3201595870 PEC: vocino.matteo@avvocatilucera.legalmail.it

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, (C. F.:80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma Viale Trastevere n.76/a, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede a Bari, Via Melo, n.97, 70121 Bari (BA).

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, (Cod. Fisc. : 80024770721) in persona del Direttore Generale p. t., con sede in Bari alla Via Sigismondo Castromediano, n.123, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede a Bari, Via Melo, n.97, 70121 Bari (BA).

--MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA –Ufficio V - Ambito Territoriale di Foggia (Cod. F. : 80024770721), in persona del Dirigente p. t. con sede in Via Paolo Telesforo, n.25 71122 Foggia (FG), domiciliato ex legge presso l'Avvocatura dello Stato con sede a Bari, Via Melo, n.97, 70121 Bari (BA).

NEI CONFRONTI DI



Tutti i docenti della classe di concorso A046 Discipline Giuridico Econ. della scuola secondaria di II° grado–Uff. V Ambito Territoriale di Foggia, ovvero di tutti i docenti risultanti inseriti nelle relative graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso ex art.700 cpc.

FATTO

Il ricorrente ha 65 anni di età, è docente con contratto a tempo indeterminato da ben 40 anni di onorato servizio per la classe di concorso A046 Scienze Giuridico Economiche e da ben 25 anni svolge il proprio servizio presso l'attuale scuola di titolarità (l'Istituto Superiore “Federico II” di Apricena FG) **All. n.1**

Il ricorrente appartiene a categorie protette [REDACTED] – [REDACTED] % e ultimamente anche con problemi [REDACTED] (Ved. Documentaz., **allegati n. 2-3-4-5**); **Nell'anno scolastico 2025/26** la composizione della cattedra del docente era così strutturata: 12 ore presso il Corso Serale e 6 ore presso il Corso Diurno dello stesso Istituto (Federico II di Apricena FG), per un totale di 18 ore; pertanto era una cattedra COE interna allo stesso Istituto (le cattedre COE normalmente vengono strutturate tra Istituti diversi con ore di completamento) Vedasi dichiarazione personale del servizio **All. n. 1**;

Nel mese di Maggio 2026 veniva a conoscenza del fatto che la propria cattedra, per l'anno scolastico 2026/27 sarebbe stata strutturata con un completamento esterno di 6 ore presso l'Istituto Superiore “Giordani” di Monte Sant'Angelo (FG) e, che, le sue 6 ore (del diurno del Federico II) sarebbero state abbinate ad altre **10 ore venutesi a formare per incremento classi al Corso Diurno dello stesso Istituto**, per un totale di 16 ore + 2 ore di completamento cattedra (COE) sempre presso l'Istituto Superiore “Giordani” di Monte Sant'Angelo (FG);

Preoccupatosi della situazione, per l'errore verificatosi nella formazione della propria cattedra, **nonostante l'incremento di ore nel proprio Istituto**, e, soprattutto perchè l'Istituto “Giordani” dista dalla sede di servizio del ricorrente e dal comune di residenza, circa 60 KM, senza collegamenti di trasporti pubblici e con una strada di montagna disagiatissima e pericolosissima da percorrere in auto, il ricorrente, pertanto, inviava una Pec datata 09/05/2026 (**ved. All. n. 7**) sia al Dirigente del proprio Istituto e sia all'UST di Foggia nella persona del Funzionario Responsabile della procedura, evidenziando che nella formazione delle cattedre era stato commesso un errore a danno dello stesso e **chiedeva ai due destinatari** di correggere l'errore e ripristinare la cattedra COE interna al “Federico “ di Apricena **così come era strutturata negli anni scolastici precedenti, 12 ore al Corso Serale e 6 ore al Corso Diurno**;

Dopo qualche settimana, il Prof. Zaminga, constatava che nessuno rispondeva e nessuno si preoccupava della situazione, (**la scuola di appartenenza non aveva fatto nessuna richiesta scritta al fine di tutelare la sua situazione**). Pertanto, lo stesso, si recava personalmente presso l'UST di Foggia dove veniva ricevuto dal Dott. Giuliano Sereno, nella qualità di funzionario responsabile della procedura, il quale anche se gentilmente, gli confermava che la cattedra era stata formata in quel modo e non potevano rettificare (12 ore al Corso Serale del Federico II di Apricena e 6 ore al



Corso diurno del Giordani di Monte Sant'Angelo). **Il ricorrente faceva presente la propria situazione personale** [REDACTED], e [REDACTED] e faceva altresì presente le difficoltà che avrebbe incontrato nel collegamento tra le due sedi a causa della mancanza di collegamenti pubblici diretti inesistenti e una viabilità di montagna disagiatissima che avrebbero influito negativamente sia sulla propria salute che sul regolare svolgimento delle attività didattiche. Faceva presente altresì le varie violazioni normative in merito alle distanze dei due istituti, in merito all'errata formazione della cattedra COE in quanto non si era verificata nessuna contrazione di ore nella scuola di titolarità, in merito alla mancata tutela della titolarità del docente, in merito alla continuità didattica, in merito all'attribuzione di cattedra COE Ex Novo con completamento in altro comune, a un soggetto con disabilità. Il dott. Sereno comunque confermava la formazione della cattedra e consigliava al mio assistito di presentare anche subito la domanda di part time e successivamente anche la domanda di miglioramento delle cattedre nel mese di Luglio/2026;

Il prof. Zaminga ancora più preoccupato della situazione venutasi a creare (con situazioni di stress e nervosismo provocatigli), presentava a mezzo PEC in data 18/05/2026 una richiesta di rettifica della formazione della cattedra nelle forme dell'autotutela L.241/90 (**All. n.9**), indirizzandola all'UST di Foggia (nella persona del responsabile del procedimento) e per conoscenza al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, e al Dirigente dell'IIS "Federico II" di Apricena (FG). Nella richiesta specificava che sia il CCNI all'art.11 commi 2° e 5° (**All. n.22**), sia la Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.10164 del 16/04/2026 (**All. n.23**), prevedono espressamente la tutela prioritaria, a tutti i movimenti, degli insegnanti già titolari nell'anno scolastico precedente su cattedra COE, con la riconferma delle cattedre COE così come costituite nell'anno scolastico precedente, sempre ch  non vi sia una contrazione di ore; la previsione normativa vuole evitare il formarsi di vari spezzoni con cattedre formate tra comuni diversi che creano disagi agli alunni nella continuit  didattica e agli stessi insegnanti negli spostamenti tra sedi per svolgere il loro servizio. Faceva ancora presente che era veramente strano che si formassero due cattedre COE ex novo con completamento esterno nello stesso Istituto del Federico II di Apricena, una di 12 (Corso Serale- Federico II)+ 6 ore (Corso Diurno del Giordani) del ricorrente e l'altra 16 (Corso diurno Federico II) + 2 ore del diurno ("Giordani" di Monte Sant'Angelo), mettendo in difficolt  di viaggio e di problemi personali due insegnanti. Specificava inoltre, che normalmente tali completamenti di cattedra, che provocano disagio a parecchi insegnanti e alunni, vengono attuati dagli Uffici preposti solo quando ci sono contrazioni di orario, in pratica se le 6 ore del Diurno fossero andate perse per contrazione di classi, ma, nel caso di specie non   cos , in quanto c'  un aumento di classi e quindi di ore di insegnamento di tutte le discipline. Trattandosi di due cattedre (COE) dovevano essere costituite in modo da tutelare la titolarit  dei docenti interni gi  assegnati su cattedre COE nell'anno scolastico precedente, nel caso di specie del prof. Zaminga, lasciando la sua cattedra di 12 ore al Corso Serale del Federico II e 6 ore al Corso Diurno sempre del "Federico II" di Apricena (FG), cos  come era stata costituita da diversi anni,



l'altra, invece, doveva essere costituita di 10 ore al diurno dell'Istituto "Federico II" e 8 ore di completamento al diurno dell'Istituto "Giordani" di Monte Sant'Angelo (questa cattedra vacante sarebbe poi servita ai trasferimenti oppure alla mobilità annuale). Faceva anche presente che se la cattedra formata illegittimamente con le 6 ore sottratte alla cattedra del ricorrente, fosse stata occupata da un giovane insegnante con pochi anni di servizio e senza problemi di salute, oltre al danno ci sarebbe stata anche la beffa.

In data del 20/05/2026, nonostante quanto innanzi chiesto e specificato, la Dirigente dell' I.I.S. "Federico II" di Apricena comunicava al prof Zaminga la cattedra orario esterna composta da 12 ore al Corso Serale del Federico II e da 6 ore al corso diurno dell'Istituto "Giordani" di Monte Sant'Angelo (Ved. **All. n. 6**);

-che in data 26/05/2026 Prot. n. 10934, (Ved. **All. n. 10**) finalmente arriva una risposta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di Foggia a firma del Dirigente Provinciale **Alfonso Vito**, il quale dopo aver specificato che le cattedre vengono formate dal SIDI (sistema di intelligenza artificiale del MIM), **fa una serie di osservazioni e affermazioni prive di qualsiasi fondamento sia in fatto che in diritto**, nel 6° capoverso testualmente: *1) "E' vero che la nota citata del MIM prevede il completamento in via prioritaria con ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica". Sul punto, deve tuttavia rilevarsi innanzi tutto che nel corso diurno FGIS00300Q non sono presenti ore, ma una cattedra vera e propria, composta da 16 + 2 ore di completamento all'I.I.S.S. "Gian Tommaso Giordani" di Monte Sant'Angelo.*

Il Dirigente pertanto riconosce le direttive dettate dallo stesso Ministero di appartenenza però si dimentica che questa cattedra non è una cattedra completamente interna all'Istituto "Federico II" di Apricena è anch'essa **una COE con completamento esterno, composta con ore di potenziamento e con ore di un progetto di Educazione Civica, quindi neanche con una totale attività di lezione frontale**. La Nota dello stesso Ministero n.10164 del 16/04/2026 (**All. n. 23**), a pag. 10 delle *"Disposizioni Comuni per la scuola secondaria"* nella **formazione delle cattedre orario dell'organico di diritto** specifica testualmente: **"eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica"** tenuto altresì conto che nel caso specifico non si tratta di una diminuzione delle ore della disciplina, ma si tratta di un incremento delle ore. **Quindi non ha nessun senso ne logico ne giuridico costringere un insegnante interno all'Istituto, che ricopre da diversi anni scolastici una cattedra COE interna allo stesso Istituto, a completare l'orario di servizio fuori sede quando ci sono ore disponibili all'interno della stessa scuola di appartenenza.**

2) Il Dirigente: Vito Alfonso, contraddicendosi ulteriormente, afferma al 7° capoverso:

"In secondo luogo, il completamento con le ore disponibili presso i corsi diurni è previsto in via prioritaria ma non in via esclusiva. Ciò perchè la previsione in esame deve essere temperata con altra statuizione della medesima circolare,



secondo cui una particolare attenzione andrà prestata alla riduzione, ovunque ve ne sia la possibilità, dei cosiddetti spezzoni al fine di garantire la continuità didattica delle classi attraverso personale a tempo indeterminato e di ridurre all'organico di fatto le situazioni non altrimenti ovviabili”.

Praticamente, il Dirigente dell'UST conferma la tesi giuridica sostenuta più volte dal prof. Zaminga e si contraddice in quanto proprio nel tutelare la titolarità del ricorrente, si sarebbero ottenute due cattedre una interna all'Istituto “Federico II” di 12 del Corso Serale + 6 del Corso Diurno, garantendo un docente a tempo indeterminato alle classi, con continuità didattica ed evitando l'organico di fatto, l'altra cattedra esterna COE si sarebbe formata legittimamente con 10 ore al diurno del “Federico II” e 8 ore al Diurno del “Giordani” di Monte Sant'Angelo. In questo modo si sarebbero evitati i vari frazionamenti e spezzoni di cattedre (che lo stesso Dirigente dice che bisogna evitare), disguidi a più docenti che devono svolgere il loro servizio su più sedi, con interruzione della continuità didattica, e non si sarebbe arrivati all'organico di fatto. Invece, con la formazione delle due COE, si è interrotta la continuità didattica, si sono create due cattedre COE con due spezzoni e si e' arrivati all'organico di fatto. Si è arrivati all'organico di fatto in quanto sulla cattedra COE di 16 + 2 è stato assegnato provvisoriamente un docente che nell'anno scolastico 2025/26 svolgeva servizio **proprio** all'Istituto “Giordani” di Monte Sant'Angelo. In pratica il mio assistito, con il diritto che ha nell'essere assegnatario di cattedra COE interna, con tutti i problemi di salute che ha, si ritrova con un completamento di 6 a Monte Sant'Angelo e l'altro insegnante proveniente dal “Giordani” di Monte Sant'Angelo, si ritrova al Federico II di Apricena e ricopre proprio le 6 ore sottratte al ricorrente. Oltre al danno anche la beffa;

3)Il Dirigente dell'UST di Foggia, continua ad affermare cose prive di fondamento, 10° capoverso testualmente afferma: *“Per quanto concerne il suo completamento (riferito al ricorrente), infine il SIDI ha cercato uno spezzone orario compatibile (id est di 6 ore)secondo il criterio della viciniorietà, ma l'unico spezzone disponibile, tenuto anche conto delle esigenze di completamento delle altre coe, è quello in concreto abbinato”*

Il Dirigente, in pratica afferma che non sono stati trovati altri spezzoni orario di 6 ore(in tutta la provincia di Foggia) da abbinare alle 12 ore della cattedra del mio assistito del Federico II di Apricena. In realtà come per magia, non si sa come e da dove, nell'organico di fatto pubblicato dall'UST di Foggia ci troviamo proprio uno spezzone di 6 ore presso L'Istituto Superiore “De Rogatis – Fioritto” di San Nicandro G.co (Comune di residenza del ricorrente) (Allegati n.



13 e 14). Questo spezzone, doveva già risultare dall'organico di diritto e secondo i criteri di viciniorietà doveva essere abbinato alle 12 ore del Corso Serale di Apricena (FG), considerato che San Nicandro G.co è il comune di residenza del mio assistito e dista dal Comune di Apricena sede del Federico II 13 Km circa. **Questo spezzone invece, comparso per magia solo nell'organico di fatto, nei movimenti annuali (Miglioramenti - assegnazioni provvisorie- utilizzazioni) è stato assegnato nelle assegnazione provvisoria ad un insegnante, tale [REDACTED] proveniente da Gorizia, da fuori provincia (Alleg. n.16)**
Oltre al danno l'ulteriore beffa (Beffa n.2);

Il prof. Zaminga sperava almeno nella concessione o del part time della propria cattedra, o del miglioramento della stessa (il miglioramento cattedra consiste nella possibilità di sistemare i docenti prima dell'inizio dell'anno scolastico sull'organico di fatto, con completamento cattedra su spezzoni resisi vacanti dopo i trasferimenti definitivi e/o dopo eventuali part time, o per altri motivi); Pertanto, in data 28/05/2026 (**All. n.8**) presentava anche domanda di part time, e in data 07/07/2026 (**All. n. 12**) presentava anche domanda di miglioramento della cattedra, così come consigliatogli dal dott. Giuliano Sereno; per quanto riguarda la domanda di part time veniva rigettata dall'UST di Foggia (**All. n. 27**); La scuola di appartenenza gli consigliava di presentare altra domanda di part time, che il ricorrente presentava in data 25/08/2026 (**All. n.11**); questa domanda invece è stata bloccata dalla Dirigente dell'Istituto e non inviata all'UST di Foggia (**All. n. 28**).

Per quanto riguarda invece la domanda di miglioramento della cattedra, il ricorrente l'ha inviata direttamente all'UST di Foggia nei termini previsti dalla circolare emessa dallo stesso UST, ma ai risultati il nominativo del mio assistito non risultava, lo stesso prendeva contatto con il dott. Sereno, facendo visionare copia della domanda, delle ricevute e i documenti allegati, il quale gli riferiva che c'erano stati dei problemi con la posta elettronica e comunque inseriva il prof. Zaminga in graduatoria. Nella graduatoria di rettifica risulta l'inserimento del prof. Zaminga ma con una dicitura "NON TROVA" che significa che non hanno trovato nessuno spezzone più vicino alla sede di titolarità da poter abbinare alla 12 ore del Corso Serale del Federico II di Apricena.

In pratica le 6 ore dell'Istituto "De Rogatis" di San Nicandro G.co (FG) Comune di residenza del mio assistito sono stati assegnati alla prof.ssa Lombardi Giuseppina proveniente da fuori provincia, precisamente da Gorizia (**All. n.16**).

In data 29/08/2026 il prof. Zaminga presentava ricorso in opposizione (**All. n.17**) evidenziando nuovamente che sia il CCNI, sia la Nota Ministeriale del MIM del 16/04/2026 specificano in modo chiaro ed inequivocabile che bisogna prima sistemare i docenti interni e questo non solo nell'organico di diritto ma a maggior ragione nell'organico di fatto, prima di qualsiasi assegnazione provvisoria o eventuale utilizzazione da fuori provincia, ponendo anche e nuovamente in evidenza che lo stesso appartiene a categorie protette, ultimamente sottoposto a terapia farmaceutica a vita.

IN DIRITTO



A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELL'O.M. N. 332 DEL 09/07/1996

La formazione delle cattedre orario esterne (COE) operata dall'Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia per l'anno scolastico 2026/27 con provvedimento n. di prot. 10076 del 13 maggio/2026 (**All.ti n.19-20**) viola palesemente l'**Ordinanza ministeriale n.332 del 09/07/1996, (All. n.21)** la quale disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente delle scuole.

All'art.7 commi 1° e 2° della richiamata O.M. (rubricato “**criteri di costituzione cattedre orario**”) viene sancito:

- 1) **Le cattedre orario sono costituite prioritariamente nell'ambito di ciascuna scuola o istituto. Successivamente per l'utilizzazione massima possibile delle frazioni di ore ai fini dell'istituzione di posti di ruolo organico tra istituti o scuole in numero non superiore a tre.**
- 2) **Conferma, ove possibile, delle cattedre orario già esistenti nell'organico di diritto nel corrente anno scolastico, su cui è assegnato un titolare;**
- 3) **Il completamento, fatte salve le conferme di cui al precedente punto, deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all'Istituto di Titolarità;**

Nessuno dei su indicati principi è stato rispettato dall'Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia, nella formazione della cattedra COE del ricorrente, con il provvedimento che si impugna:

- 1) **ha violato il principio della costituzione di cattedre COE prioritariamente nella stessa scuola,** in quanto sono state formate due cattedre COE con scuole in comuni diversi, **invece bisognava prioritariamente costituire la cattedra COE interna alla stessa scuola** così come era stata costituita da diversi anni.
- 2) **ha violato il divieto, in presenza di disponibilità di ore nella stessa scuola, di modifica della cattedra COE interna alla scuola e occupata dal ricorrente, costituita negli anni precedenti,** come già esposto nei fatti in premessa, presso l'Istituto “Federico II” di Apricena si è verificato per l'anno scolastico 2026/27 un incremento di ore utilizzate illegittimamente dall'UST di Foggia per formare due cattedre COE con completamenti di spezzoni esterni all'Istituto “Federico II”. **Invece, vista la disponibilità delle ore, bisognava confermare, come già avvenuto negli anni precedenti, la cattedra COE interna tra Corso Serale e Corso Diurno del Prof. Zaminga e poi con le ore rimanenti formare una cattedra COE esterna all'Istituto con completamento al Diurno del Giordani di Monte Sant'Angelo.** In questo modo si sarebbero rispettati i criteri dettati dall'O.M. e si sarebbero evitati tanti disguidi e problemi al ricorrente. Infatti, tra i comuni in cui sono ubicate le due scuole non esiste nessun collegamento pubblico diretto ed agevole secondo la viabilità ordinaria, (si tratta di comuni ubicati in zone montane e prive di mezzi pubblici di collegamento diretto). Le difficoltà aumentano per via delle condizioni di salute del prof. Zaminga, [REDACTED], [REDACTED], ultimamente anche con



Tutto ciò non potrà che provocare ulteriori problemi di salute al ricorrente e ostacolare l'esercizio dell'attività didattica. Pertanto, l'Ufficio V doveva confermare la cattedra COE già esistente nell'anno scolastico 2025/26 perchè permanevano le stesse condizioni dell'anno scolastico precedente (ore disponibili nello stesso Istituto nel Corso Diurno) così come previsto nelle O.M. citata.

3) Analoga Violazione dell'O.M. si è verificata in merito divieto di modifica peggiorativa della COE in merito all'agevole raggiungibilità tra le scuole interessate. Come già evidenziato in premessa dei fatti, negli anni precedenti 2022/23 – 2023/24 – 2024/25 – 2025/26 la COE del Prof. Zaminga, Classe di C. A046 (Scienze Giuridico Economiche) era costituita da 12 ore al Corso Serale e 6 ore al Corso Diurno sempre della stessa scuola, il “Federico II” di Apricena (FG); nel rispetto del principio di **viciniorità anche per l'anno scolastico 2026/27 la sù richiamata COE, doveva essere riconfermata com'era negli anni precedenti e il ricorrente doveva essere Confermato sulla stessa, in alternativa bisognava migliorarla ulteriormente abbinando alle 12 ore del Corso serale del “Federico II” di Apricana le 6 ore dell'Istituto “ De Rogatis” di San Nicandro G.co (FG) comune di residenza del prof. Zaminga.**

Pertanto, la formazione - modifica della COE – Scienze Giuridico E. A046- operata illegittimamente dal MIM ex Miur - Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia, che prevede il completamento delle 6 ore all'Istituto “Giordani” di Monte Sant'Angelo” (FG), **oltre a violare tutti i principi giuridici innanzi esposti, è anche peggiorativa, in merito alla violazione del criterio della vicinanza delle scuole e alla facile raggiungibilità,** con grossi problemi per il ricorrente nello svolgere le proprie funzioni. **Quindi, per tutti i principi richiamati dall'O.M., e violati dall' UST di Foggia detta cattedra è illegittima e va disapplicata e/o annullata e/ rettificata** con attribuzione legittima al ricorrente della cattedra COE interna al “Federico II” di Apricena (FG) , composta di 12 ore al Corso Serale e 6 ore al Corso Diurno, oppure con attribuzione delle 6 ore del Corso Diurno del “DE Rogatis” di San Nicandro G.co (FG).

B) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 5, CCNI SULLA MOBILITA' 2025/28.

L'art.11, comma 5° e del CCNI (**All. n.22**) sancisce che: **“SI PRECISA CHE LE CATTEDRE COSTITUITE SU PIU' SCUOLE, POSSONO ESSERE MODIFICATE NEGLI ANNI SCOLASTICI SUCCESSIVI, PER QUANTO RIGUARDA GLI ABBINAMENTI, QUALORA NON SI VERIFICHINO PIU' DISPONIBILITA' DI ORE NELLA SCUOLA ASSEGNATA PER COMPLETAMENTO DI ORARIO”.**

Nella scuola del Federico II di Apricena per l'anno scolastico 2026/27 la disponibilità delle ore è in aumento. Infatti, si è costituita sull'organico di diritto una nuova classe IV dell'indirizzo AFM, con un incremento di 5 ore al Corso Diurno. Quindi, la disponibilità di ore c'è, e la cattedra COE di titolarità del ricorrente nell'anno scolastico 2025/26, composta di 12 ore al Corso Serale + 6 ore di completamento al



Corso Diurno della stessa scuola (Federico II) non poteva essere modificata (in pratica l'Amministrazione poteva formare una cattedra COE esterna solo nell'ipotesi di contrazione delle classi e quindi delle ore). La modifica effettuata dal MIM Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia ha violato il CCNL nella parte in cui prevede che in caso di disponibilità di ore non va modificata; inoltre, ha provocato, contrariamente a quanto afferma il dirigente dell'Ufficio V, un notevole peggioramento, vista la formazione di due spezzoni e conseguenziale formazione di due cattedre esterne alla scuola, con completamento nel Comune Monte Sant'Angelo (FG) distante circa 60 Km dalla sede di servizio, in zone montane, senza collegamenti diretti dei mezzi pubblici, con strade a percorrenza disagiatissima, con la formazione di un'altra COE di 16 ore al Federico II (comprese le 6 ore sottratte al ricorrente) e 2 ore al Giordani di Monte Sant'Angelo (FG) e con l'assegnazione di quest'ultima allo stesso docente che nell'anno scolastico 2025/26 occupava proprio le 6 ore al “Giordani” di Monte Sant'Angelo, attualmente, per l'a.s. 2026/27, attribuite illegittimamente al prof. Zaminga.

C)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA NOTA MIM ex MIUR DEL 16/04/2026 PROT. N.10164

L'Ufficio V, nello smembrare la cattedra COE del ricorrente, per formarne una seconda, destinata alla mobilità e/o all'immissione in ruolo, ha violato anche le direttive dettate dallo stesso Ministero con la Nota n.10164 del 16/04/2026 ([All. n.23](#)), nella parte relativa alle disposizioni comuni per la scuola superiore. Infatti, la nota ministeriale citata a pag. 10, al 2° capoverso delle disposizioni comuni sancisce: *“L'ATTRIBUZIONE DELLE ORE SVILUPPATE DALL'ORGANICO DI OGNI SINGOLA AUTONOMIA ALLE CLASSI DI CONCORSO, DEVE AVERE COME FINE PRIORITARIO LA TUTELA DELLA TITOLARITA' DEI DOCENTI PRESENTI NELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, L'OTTIMALE FORMAZIONE DELLE CATTEDRE E LA CONTINUITA' DIDATTICA”*

Nessuno dei principi indicati dal MIM ai propri Dirigenti e Funzionari sono stati rispettati nella formazione della cattedra del ricorrente, non è stata tutelata la titolarità del ricorrente che si ritrova con una perdita di 6 ore nella propria scuola nonostante la disponibilità di ore, non sono state ottimizzate le cattedre per evitare più spezzoni e completamenti in comuni distanti svariati chilometri, è stata interrotta la continuità didattica di due docenti e di svariati alunni.

La Nota sempre a pag.10, al 6° capoverso delle disposizioni comuni sancisce ancora: *“ I PERCORSI DI SECONDO LIVELLO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO COSTITUISCONO UNA SEDE DI ORGANICO SEPARATA DA QUELLA DIURNA, EVENTUALI POSTI ORARIO VENGONO COSTITUITI PRIORITARIAMENTE UTILIZZANDO ORE DISPONIBILI NEI CORSI DIURNI DELLA MEDESIMA ISTITUZIONE SCOLASTICA”*

In pratica il mio assistito nelle richieste presentate, anche in autotutela, in



merito alla correzione della formazione della propria cattedra, chiede quanto specificato dallo stesso MIM con la nota citata, infatti l'Ufficio V -Ambito Territoriale di Foggia- nella formazione di posti orario (entrambe le COE, quella del ricorrente di 12 ore al Corso Serale del "Federico II" + 6 del Corso Diurno del "Giordani" di Monte Sant'Angelo e la COE formata erroneamente e illegittimamente con 16 ore al diurno del "Federico II" e 2 ore al "Giordani" di Monte Sant'Angelo), **doveva procedere prioritariamente utilizzando le ore disponibili nel Corso Diurno per confermare la cattedra del ricorrente di 12 ore Serale + 6 ore Diurno della medesima Istituzione Scolastica, il "Federico II" di Apricena e già esistente da diversi anni** e solo successivamente doveva procedere a formare la cattedra COE esterna di 10 ore al "Federico II" e 8 ore **fuori dalla stessa istituzione scolastica** al "Giordani" di Monte Sant'Angelo.

Come già accennato in premessa il Prof. Zaminga ha 65 anni di età, svolge la Funzione di docente da 41 anni, è prossimo alla pensione, è soggetto [REDACTED]; la Corte Europea nella recente Sentenza C-38/2024 si pronuncia sulla tutela antidiscriminatoria, prevista dalla Direttiva 2000/78/CE per i lavoratori disabili L. 104/92. La Corte nella sentenza sancisce l'obbligo del datore di Lavoro di adottare **"accomodamenti ragionevoli"** nei confronti di lavoratori con disabilità. Questo criterio è applicato nelle scuole, in particolare nella mobilità a domanda, o d'ufficio, o nelle assegnazioni di plessi e nella formazione di cattedre orario esterne, cercando in tutti i modi di assegnare plessi secondo il criterio di viciniorità alla sede di servizio o completamenti di ore in scuole più vicine possibile alla sede di servizio. **La Corte, sottolinea che l'accomodamento deve essere inteso in senso ampio e può comprendere modifiche o adattamenti necessari** per consentire al lavoratore di svolgere le proprie mansioni. In pratica l'introduzione del principio di accomodamento ragionevole (di rango europeo), impone all'Amministrazione competente (nel caso specifico USR/AT di Foggia) di evitare comportamenti discriminatori nei confronti del lavoratore (docente ricorrente). Nel caso specifico, addirittura l'Ufficio V dell'Ambito territoriale di Foggia, oltre a violare il Contratto Collettivo, l' O.M. citata, la Nota del Ministero, come innanzi specificato, **attuando uno smembramento della cattedra COE del ricorrente, così costituita da diversi anni, per formarne una seconda, destinata alla mobilità o all'immissione in ruolo, lo ha fatto a danno di un docente con seri problemi di salute, e nonostante il docente ha scritto più volte sia alla Dirigente dell'Istituto, sia all'Ufficio V di Foggia, anche in autotutela, non hanno mai preso in considerazione l'errore commesso e i danni che stavano provocando (altro che "accomodamenti ragionevoli").**

Considerato inoltre, che le 6 ore NON sono state sottratte al ricorrente per via di una contrazione delle ore in organico, che invece sono incrementate, ma per formare un'altra cattedra COE del Corso diurno del "Federico II" composta di 16 ore in sede e altre 2 ore sempre al "Giordani" di Monte Sant'Angelo (FG), utilizzata per i trasferimenti e/o le immissioni in ruolo, addirittura da fuori provincia. Quest'ultima,



infatti, è servita prima per il trasferimento di un docente da fuori provincia, poi occupata dal Prof. [REDACTED], nella mobilità annuale per assegnazioni provvisorie, che nell'anno scolastico precedente 2025/26 era stato assegnato con cattedra completa proprio all'Istituto "Giordani" di Monte Sant'Angelo. **Oltre al danno anche la beffa.**

D)VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEI MOVIMENTI PRIMA IN PROVINCIA E POI DA FUORI PROVINCIA e del principio dell' "accomodamento ragionevole" sancito dalla Direttiva Europea 200/78/CE (Sent. Corte Europea C-38/2024). [All.ti n.24](#) e [25](#).

I docenti titolari di cattedra orario esterna COE, in base a tutte le contrattazioni collettive integrative regionali, possono presentare domanda di miglioramento della propria cattedra. Questa procedura consiste nella possibilità data ai docenti che non sono stati riassorbiti nella scuola di titolarità con l'ottimizzazione Art. 2, comma 6, del CCNI, di poter comunque trovare un completamento più comodo in scuole vicine alla loro sede di servizio anche nei movimenti annuali (miglioramento- assegnazioni provvisorie -utilizzazioni), criterio previsto da tutti i CIR (Contratti integrativi Regionali).

Come accennato in premessa il funzionario dell'UST di Foggia consigliava al ricorrente di presentare oltre alla domanda di part time anche la domanda di ottimizzazione della propria cattedra.

Il prof. Zaminga pertanto presentava nei termini la domanda di miglioramento cattedra a seguito di emissione della Circolare dell'UST di Foggia, ma dai risultati del 24/08/2026 lo stesso non era stato inserito in graduatoria. Prendeva contatti con il funzionario Giuliano Sereno presentando domanda e ricevuta Pec, lo stesso gli riferiva che si erano verificati dei problemi nella posta elettronica, ma che comunque veniva inserito in graduatoria, però senza ottenere nessun miglioramento della propria cattedra. Il ricorrente faceva presente al funzionario che vi erano 6 ore libere all'Istituto "De Rogatis" di San Nicandro G.co (FG), comune di residenza del ricorrente, e che potevano essere abbinate alla propria cattedra. Il funzionario rispondeva che le 6 ore erano state aggregate ad altre ore di un Istituto di Lucera (FG) formando una cattedre COE assegnata a una docente in assegnazione provvisoria proveniente dalla provincia di Gorizia ([All. n.16](#)). Il ricorrente, pertanto, presentava l'ennesimo ricorso ([Ved allegato n.17](#)) evidenziando che in tutte le ordinanze sulla mobilità sia quella definitiva (trasferimenti-immissioni in ruolo), sia quella annuale (miglioramenti-assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) **tutte le operazioni sulla mobilità avvengono prima in provincia e poi da fuori provincia. Le ottimizzazioni di cattedre avvengono sull'organico di diritto e vengono effettuate prima dei trasferimenti definitivi**, in questo caso nell'ipotesi di ore disponibili nello stesso istituto di appartenenza il docente viene automaticamente riassorbito (art. 11, comma 2 CCNI) [All. n. 22](#); **i miglioramenti**, invece, che servono a sistemare meglio le cattedre dei docenti titolari prima della mobilità annuale (art. 2, comma 6, CCNI sulla mobilità annuale – utilizzazioni e



assegnazioni provvisorie), avvengono sempre prima rispetto alle assegnazioni provvisorie da fuori provincia, il tutto nel rispetto di tutte le ordinanze sulla mobilità del corpo docenti; infatti servono ad evitare il più possibile disagi e problemi agli alunni e ai docenti titolari in provincia. Nel caso specifico, il ricorrente è anche soggetto disabile e invalido al 70% con rischio di aggravio della propria salute, per stress da viaggio (circa un'ora e trenta minuti per raggiungere la sede di Monte sant'Angelo). Il Dirigente dell'UST di Foggia a mezzo PEC rispondeva (**All. n.18**) ritenendo ancora che le assegnazioni provvisorie da fuori provincia avvengono prima dei miglioramenti di cattedra in provincia.

Pertanto, l'Amministrazione di appartenenza del ricorrente, L'UST di Foggia, non ha rispettato e applicato nessuno dei principi giuridici contestati in diritto, sia nella fase di formazione della cattedra nell'organico di diritto, sia nella fase del miglioramento della stessa nell'organico di fatto. Oltremodo, non ha rispettato neanche la ratio dell'art. 21 – [REDACTED], che è quella di favorire l'attività lavorativa del [REDACTED] riducendo al minimo i disagi logistici. La frammentazione delle cattedre produce un danno immediato alla salute del lavoratore con disabilità e integra il mancato rispetto dell'obbligo del datore di lavoro “dell'accomodamento ragionevole”, principio richiamato dalle direttive Europee (200/78/CE) e dalla Sentenza C-38/2024. In pratica l'UST di Foggia Ambito V, nel non riconoscere neanche il miglioramento della cattedra del ricorrente, violando tutta la normativa innanzi esposta, lo sta costringendo a fare strade montane con una situazione di nervosismo, stress e ansia, con notevoli rischi in merito all'aggravamento della salute del prof. Zaminga.

IN MERITO ALLE SUSSISTENZA DEL “FUMUS BONI JURIS” E DEL “PERICULUM IN MORA”

Quanto al *fumus boni juris* : Stante quanto sopra esposto sussistono nel caso de quo tutti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento cautelare che consentirebbe al ricorrente Prof. Antonio Zaminga di ottenere, per l'anno scolastico 2026/27 la cattedra COE interamente nella sede dove è titolare da diversi anni (Istituto “Federico II di Apricena FG). Le premesse e le considerazioni in diritto sin qui svolte concludono il *Fumus boni juris* richiesto per la concessione del provvedimento cautelare: 1) Violazione del principio sancito dall'O.M. n. 332/1996, per la mancata conferma delle COE dell'anno precedente, nel caso di disponibilità di ore e non è possibile migliorarle ulteriormente; 2) Violazione della Nota MIM del 16/04/2026, Prot. 10164, nella parte in cui prevede che la formazione delle cattedre deve avere come fine prioritario la titolarità dei docenti presenti nell'Istituzione scolastica e nella parte in cui prevede che per i Corsi Serali eventuali posti orario(COE) vengano costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei Corsi diurni della medesima istituzione scolastica; 3) violazione dell'art.11,



comma 5, del CCNI 2026/28, nella parte in cui prevede che la formazione o la modifica di cattedre COE può essere effettuata dall'Amministrazione competente solo in caso di contrazione di organico; 4) Violazione degli artt. 21 e 22 della L. [redacted] abbinati al principio "dell'accomodamento ragionevole" sancito dalla direttiva europea n. 200/78/CE e dalla sentenza della Corte Europea C-38/2024; 5) **Violazione di tutti i criteri giuridici sanciti da tutte le norme citate e dalle Ordinanze Ministeriali sulla mobilità del personale docente, in merito alla procedura delle operazioni da attuare prima in provincia e poi da fuori provincia.**

Quanto al *periculum in mora*: si precisa che le lungaggini connesse allo svolgimento di un procedimento ordinario di merito (volto all'accertamento delle giuste ragioni di diritto dedotte dal ricorrente) possono pregiudicare irrimediabilmente i diritti e le ragioni del prof. Zaminga, lo stesso subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile. Si precisa, infatti, che la formazione dell'organico di diritto e delle COE avviene con cadenza annuale, pertanto all'esito di un giudizio ordinario di durata media di 24 mesi circa, il ricorrente non potrà mai più ottenere la legittima assegnazione della propria cattedra COE, sia perchè nelle more del giudizio ordinario le cattedre COE avranno subito ulteriori cambiamenti nell'anno scolastico successivo 2027/28 e sia perchè il prof. Zaminga è prossimo alla pensione, con l'ultima riforma a 67 anni e tre mesi andrà in pensione fra due anni, precisamente dal primo settembre/28. Pertanto la sentenza del giudizio ordinario sarebbe una sentenza **INUTILE DATA** in quanto interverrebbe in un momento in cui non potrebbe più esplicare i propri effetti per i motivi esposti.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. tenuto altresì conto del grave ed irreparabile pregiudizio alla salute derivante dal disagio dei frequenti spostamenti extra-comunali, in presenza, come nel caso di specie, di patologie certificate che limitano l'autonomia del soggetto e potrebbero aggravarsi proprio a causa del disagio provocato per il raggiungimento delle due sedi distanti circa 60 Km **senza mezzi pubblici di collegamento diretto**, con strade montane pericolosissime da percorrere, oltre al notevole disagio nello svolgimento dell'attività didattica ed extracurriculare di riunioni, collegi docenti, consigli di classe, ricevimento genitori. E' doveroso ripetere che il prof. Zaminga ha un'età di 65 anni, è prossimo alla pensione (nel 2028 a 67 anni e tre mesi), è soggetto portatore di [redacted], è un [redacted], ha problemi [redacted] con terapie farmacologiche in atto e permanenti.

Tutto ciò premesso, il prof. Antonio Zaminga, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, competente per materia e territorio, affinchè ai sensi e agli effetti di cui agli art. 669 sexies e 700 cpc, ricorrendone i presupposti, **inaudita altera parte**, ovvero previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione, se del caso, di sommarie informazioni e/o



ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario, Voglia in via d'urgenza e in attesa della decisione del giudizio di merito,

In primis:

Per la mancata riconferma della cattedra del ricorrente esistente da diversi anni con completamento delle 6 ore al diurno dello stesso Istituto:

- 1) Ritenere e dichiarare, anche **inaudita altera parte**, mancando, altresì, il tempo per la comparizione delle parti in considerazione che l'attività didattica è già iniziata in data 14/09/2027 per l'anno scolastico 2026/27, **il diritto del ricorrente al completamento della propria cattedra della classe di concorso A046 Scienze Giuridico Economiche secondo il seguente schema di completamento: 12 ore presso la scuola di titolarità, Corso Serale dell'Istituto "Federico II" di Apricena (FG) e 6 ore di completamento presso il Corso Diurno dello stesso Istituto (cattedra COE interna allo stesso Istituto, composta così da diversi anni);**
- 2) **Conseguentemente**, sussistendone i presupposti di cui all'art.700 c.p.c., **sospendere la composizione della cattedra oraria esterna effettuata dalla P.A. con il provvedimento impugnato (12 ore al Corso Serale "Federico II" Apricena e 6 ore al "Giordani" di Monte Sant'Angelo), assegnando, anche temporaneamente e con riserva il docente-ricorrente alla COE con un completamento dei 6 ore nello stesso Istituto di Titolarità (Federico II di Apricena FG);**

In Subordine:

Per il mancato miglioramento della cattedra nei movimenti annuali (miglioramento cattedre-assegnazioni provvisorie-utilizzazioni).

- 1) Ritenere e dichiarare, anche **inaudita altera parte**, mancando, altresì, il tempo per la comparizione delle parti in considerazione che l'attività didattica è già iniziata in data 14/09/2027 per l'anno scolastico 2026/27, **il diritto del ricorrente al miglioramento della propria cattedra della classe di concorso A046 Scienze Giuridico Economiche secondo il seguente schema di completamento: 12 ore presso il Corso Serale del "Federico II" di Apricena FG e 6 ore presso l'Istituto "De Rogatis – Fioritto" di San Nicandro Garganico FG.**
- 2) **Conseguentemente**, sussistendone i presupposti di cui all'art.700 c.p.c., **sospendere**



la composizione della cattedra oraria esterna effettuata dalla P.A. con il provvedimento impugnato, **assegnando, anche temporaneamente e con riserva il docente-ricorrente alla COE con completamento delle 6 ore nell'Istituto "De Rogatis-Fioritto" di San Nicandro G. FG;**

3)Adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela dei diritti del ricorrente, (in quanto anche soggetto con [REDACTED] - [REDACTED]), nelle more della definizione del giudizio nel merito, **ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare.**

NEL MERITO:

In primis:

1)Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono (nello specifico: Decreto formazione organico di diritto n. di prot. 10076 del 13 maggio/2026 + elenco COE **All.ti n.ri 19 e 20)** **ordinare** all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia in persona del rappresentante legale pro tempore di provvedere ad assegnare al prof. Antonio Zaminga la seguente cattedra COE Scienze Giuridico Economiche Classe di C. A046 interna all'Istituto "Federico II di Apricena" con abbinamento delle 6 ore del Diurno alle 12 ore del Corso Serale, così come era composta da diversi anni, **nel rispetto dell'O.M. n. 332/1996, del CCNI anni 2025/28, della Nota del MIM n.10164 del 16/04/2026, degli art. 21 e 22 della [REDACTED] e dei principi sanciti dalla direttiva europea n. 200/78/CE e dalla sentenza della Corte Europea C-38/2024.**

In subordine:

2)Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono(nello specifico: 1)55864-REG-1789633675743-Riscontro ricorso c.o.e. ZAMINGA-signed +2) REG.0017983 del 25/08/26 – Rettifica Graduatoria procedure miglioramento) **All. ti n.ri 13 e 18,** **ordinare** all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia in persona del rappresentante legale pro tempore di provvedere ad assegnare al prof. Antonio Zaminga la seguente cattedra COE composta sempre delle 12 ore al Corso Serale del "Federico II" di Apricena FG e di **6 ore di completamento presso il De Rogatis-Fioritto di San Nicandro G.co FG.** nel rispetto di tutte le normative innanzi esposte;

Si fa espressa riserva di domanda di risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti e/o subendi dal ricorrente quale conseguenza immediata e diretta della mancata assegnazione della cattedra COE con completamento interno delle 6 ore nello stesso Istituto "Federico II di Apricena, così come era avvenuto da diversi anni, o del mancato miglioramento della cattedra COE con l'attribuzione



delle 6 ore presso l'Istituto "DE Rogatis" di San Nicandro G.co (FG).

Condannare il MIM ex MIUR e/o, comunque, gli uffici periferici dello stesso, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.

Con ogni ampia riserva di diritto e ragione.

Si fa altresì richiesta, di Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia, di depositare tutti gli atti endoprocedurali in merito alla procedura seguita per la formazione del provvedimento impugnato, relativo all'organico di diritto (in particolare la comunicazione delle cattedre fatta dalla Dirigenza dell'Istituto "Federico II" di Apricena FG);

Dichiarazione di valore della causa: Si dichiara che ai sensi dell'art.13 del D.P.R. n.115/2002, come modificato ed integrato dal D.L. n.98 del 06/07/2011, il valore della presente controversia rientra nella fascia da Euro 5.200 a Euro 26.000, pertanto, il C.U. ridotto della metà per le controversie di cui al libro IV, titolo I c.p.c. è pari ad Euro 118,50 (centodiciotto/50).

Si allegano i seguenti documenti:

- Procura speciale alle liti; 1) Dichiarazione stato di servizio D.P.R. 445/200; 2) Verbali della Commissione Medica () Verbale di revisione con conferma () Verbale della Commissione Medica, riconoscimento (); 5) Certificati medici - specialista cardiologia; 6) Comunicazione della formazione cattedra esterna COE da parte della Dirigenza dell'Istituto "Federico II"; 7) Richiesta correzione per errore della formazione cattedra COE, inviata in data 09/05/2026 a mezzo PEC al dirigente del "Federico II" e all'Ufficio V -Ambito Territoriale della provincia di Foggia, con relative ricevute; 8) Prima domanda di part time; 9) Ricorso in autotutela L. 241/90; 10) Riscontro 55854-REG-1779805312218 a mezzo Pec dell' UTP di Foggia Ambito V° in risposta al ricorso in autotutela; 11) Seconda domanda di part time; 12) domanda miglioramento cattedra; 13) Graduatoria rettificata per il miglioramento cattedra COE 2026/27; 14) Disponibilità -II Grado- Posto comune- delle 6 ore al "De Rogatis" pubblicato dall'UST di Foggia; 15) Schema composizione della cattedra COE attribuita illegittimamente al ricorrente; 16) Esiti procedura di miglioramento, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie; 17) Ricorso miglioramento cattedra – Antonio Zaminga- ; 18) 55864-REG-1789633675743- Riscontro al ricorso miglioramento COE; 19) Provvedimento impugnato REG.-UFF.U.0010076.13-05-202616; 20) Elenco COE-II-grado-a.s.-2026-2027 - abbinato al provvedimento impugnato- disponibilità; 21) Ordinanza Ministeriale n. 332, del 09/Luglio/1996; 22) art.11, comma 5° CCNI 2025/28 sulla mobilità scuola; 23) Nota MIM ex Miur del 16/04/2026, n.10164; 24) 265-4 Direttiva Europea; 25) Sentenza Corte Europea n. C-38/2024; 26) Legge n.104 del 05/Febbraio/1992, art.21; 27) Rigetto prima domanda di part time; 28) Rigetto seconda domanda di Part time.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (art. 151 c.p.c.)



Il sottoscritto procuratore presenta istanza ex art.151 c.p.c e tal fine, considerato il numero rilevante dei litisconsorti interessati, premesso che il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIM Ufficio V Ambito Territoriale di Foggia, in ordine alla formazione della COE (Classe di C. A046 Scienze Giuridico Economiche) con attribuzione illegittima del completamento di 6 ore al ricorrente presso l'Istituto "Giordani" di Monte Sant'Angelo (FG). Considerato altresì, che ai fini dell'integrale notifica del presente ricorso a tutti i docenti di ruolo nella Classe A046 e a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'istituto, che sarebbero pregiudicati per effetto del presente ricorso, la notifica dello stesso all'ampia platea dei contro-interessati risulterebbe difficoltosa e pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

Pertanto, la S.V. Ill.ma VOGLIA, ai sensi dell'art.151 c.p.c, autorizzare la notifica con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge in alternativa ai pubblici proclami:

- 1) quanto ai potenziali contro-interessati, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto fissazione udienza sul sito internet del MIM ex MIUR;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, ai sensi della L.n.53/1994 a mezzo posta certificata (PEC).

San Nicandro G.co (FG), addì 01/10/2026

Avv. Matteo Vocino

